Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 10 marzo 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1151.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240, 31 ottobre 1929, n. 2477, 30 ottobre 1930, n. 1844, 1° ottobre 1931, n. 1379, 20 ottobre 1932, numero 1806, 26 ottobre 1933, n. 1991, 6 dicembre 1934, n. 2430, 1° ottobre 1936, n. 2449, 23 giugno 1939, n. 1167, 27 aprile 1942, n. 485, 11 luglio 1942, n. 922, 5 settembre 1942, n. 1429, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

All'art. 38 viene aggiunto il seguente comma:

« Il professore titolare di chimica farmaceutica è aggregato alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950, n. 46.

Modificazione dell'art. 89 del regolamento sulla coltivazione indigena del tabacco, circa la composizione delle Commissioni di perizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La perizia si esegue da una Commissione di funzionari dell'Amministrazione, nominata dal Ministro per le finanze, della quale possono far parte come membri supplenti ex funzionari dell'Amministrazione collocati a riposo, di riconosciuta specifica competenza.

Ai suddetti ex funzionari verrà corrisposto il gettone di presenza nella misura e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 dicembre 1946, n. 623 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1950, n. 47.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione della Sacra Famiglia, con sede in Martinengo (Bergamo).

N. 47. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione della Sacra Famiglia, con sede in Martinengo (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950.

Nomina di un membro della Commissione centrale delle imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1949, registro Finanze n. 2, foglio n. 98, relativo alla costituzione della Commissione centrale delle imposte;

Considerato che all'atto della costituzione della predetta Commissione centrale, composta di nove sezioni, sono stati nominati trentacinque membri invece di trentasei e che, pertanto, si rende necessaria la nomina di un altro membro della categoria dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria centrale di grado non inferiore a direttore capo divisione per completare il numero legale dei membri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Altidoro Stefano Vienna, ispettore generale del Ministero delle finanze, è nominato membro della Commissione centrale delle imposte.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1950
Registro Finanze n. 2, foglio n. 282. — LESEN

(878)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1950.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1948, con il quale fu ricostituito il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e nominato membro del Consiglio stesso, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, il professore Giannantonio Micheli;

Vista la designazione effettuata dalla Confederazione generale italiana del lavoro per la sostituzione del proprio rappresentante, predetto prof. Giannantonio Micheli, dimissionario;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla sostituzione del suddetto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Ignazio Gueli è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in sostituzione del dimissionario prof. Giannantonio Micheli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1950

EINAUDI

MARAZZA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 35. — LAMICELA

(901)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 23 gennaio 1950.

Proroga della gestione commissariale del comune di Sampeire.

Relazione del Prefetto di Cuneo circa i motivi determinanti la proroga della temporanea gestione commissariale del comune di Sampeire.

L'amministrazione del comune di Sampeire è retta, sin dal 26 ottobre 1949, da gestione commissariale straordinaria in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica, in data 4 ottobre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247, del 26 ottobre 1949, col quale, per i gravi motivi di illegalità indicate nelle premesse del provvedimento stesso, ed ai termini delle disposizioni previste dagli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, fu disposto lo scioglimento del Consiglio comunale e l'amministrazione del pubblico Ente fu affidata alla temporanea gestione di un commissario straordinario, nominato, col decreto medesimo, nella persona del dott. Giovanni Pistoia, consigliere di prefettura.

Si premette ancora che, con altro distinto decreto Presidenziale, di pari data di quello sopraindicato, pubblicato però nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del giorno 25 ottobre 1949, e cioè del giorno precedente a quello sopraindicato, venne disposta la rimozione del sindaco dalla carica, per i motivi di illegalità pure indicati in esso provvedimento, ai termini delle disposizioni previste dall'art. 149 (comma settimo) della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Ciò premesso e tenuto presente che, com'è noto, la durata delle gestioni commissariali straordinarie dei Comuni è limitata, a norma di legge, al periodo di mesi tre, salvo proroga nei casi di comprovata necessità previsti dalla legge stessa, si dà atto anzitutto che, il termine della gestione commissariale del comune di Sampeire di cui trattasi sarà pertanto scaduto alla data del 27 gennaio 1950, avendo avuto la gestione straordinaria predetta il relativo inizio e decorrenza dalla data del 26 ottobre 1949.

Senonchè, come rilevasi dalle informazioni di ufficio e dalla relazione prodotta dallo stesso commissario, sussistono tuttora in quel Comune particolari motivi, inerenti tanto alla sistemazione amministrativa, quanto alla situazione di carattere ambientale in corso di normalizzazione, motivi che, considerati nel loro insieme, rendono necessaria ed indispensabile una proroga, nei limiti di legge, della temporanea gestione commissariale del Comune stesso, ritenuto che si riscontrano nel caso in esame gli estremi previsti, a tal fine, dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530.

Infatti, pure avendo l'attuale amministrazione straordinaria adottato i provvedimenti necessari, ai fini della sistemazione economico-finanziaria dell'Ente, il commissario sunnominato ha dovuto prendere in esame ed iniziare pratiche, avviandole alla rispettiva possibile soluzione, inerenti alla soluzione di importanti problemi amministrativi di carattere urgente ed indifferibili.

Trattasi in sostanza di provvedimenti relativi a lavori di riparazione e sistemazione di acquedotti sia del Capoluogo come anche delle frazioni del Comune stesso, di riparazione e sistemazione di fognature, di impianti richiesti dalla popolazione per la illuminazione pubblica, specialmente nelle frazioni di maggiore intensità demografica.

Riassumendo, sono tuttora in corso di espletamento provvedimenti del commissario riguardanti servizi pubblici di prima necessità che, come è noto, sono dalla legge comunale previsti con carattere di obbligatorietà ed indifferibilità.

Infine, come risulta dalla relazione del commissario stesso, sono in corso di espletamento importanti pratiche di vitale importanza per il pubblico Ente come, ad esempio, quella inerente alla soluzione dei rapporti tra il Comune e la Società elettrica C.I.E.L.I. sorta in conseguenza dei grandi impianti idroelettrici, eseguiti, sin dal 1938.

Per tutti i suesposti motivi di indole amministrativa, come anche di carattere ambientale, si è resa necessaria una temporanea proroga della gestione commissariale del suddetto Comune per il periodo di mesi tre e cioè entro i limiti previsti e consentiti dalle disposizioni in vigore ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, proroga che è stata disposta, a tal fine, con decreto prefettizio in data 23 gennaio 1950, n. 632.

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1949, col quale, per i motivi previsti dall'art. 149 (comma settimo) della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, fu disposta la rimozione, dalla carica, del sindaco del comune di Sampeire sig. Bonetto Giovanni Battista;

Visto l'altro decreto, emesso in pari data, dal Presidente della Repubblica, ma pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* nel giorno successivo alla pubblicazione del precedente, e cioè in data 26 ottobre 1949 (*Gazzetta Ufficiale* n. 247), col quale decreto, fu disposto per i motivi previsti dagli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del Consiglio comunale dello stesso Comune, e nominato, nel contempo, il commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente nella persona del dott. Giovanni Pistoia, consigliere di prefettura;

Visti gli atti di ufficio, dai quali rilevasi che il commissario sunnominato, ha assunto la carica il 26 ottobre 1949, e che, pertanto, alla data del 26 corrente mese viene a scadere il trimestre della gestione comunale commissariale straordinaria, di cui trattasi, a norma dell'art. 323 della citata legge comunale e provinciale;

Ritenuto però, che, ai termini di legge, nei casi in cui si rende necessario disporre una proroga della gestione commissariale provvisoria di un Comune, dovrà provvedervi il prefetto della Provincia, ai sensi del l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, contenente modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale;

Considerato che, come risulta dagli atti di ufficio e dal rapporto inviato, dallo stesso commissario straordinario in data 18 corrente, si rende necessaria ed indispensabile la proroga della provvisoria gestione commissariale del Comune predetto, per il periodo di mesi tre nell'interesse del pubblico Ente, sia per l'espletamento e la definizione di importanti pratiche, come anche per il completamento della sistemazione economico-finanziaria dell'Azienda comunale, già iniziata dall'attuale commissario straordinario;

Che, detta proroga, è, altresì, obbiettivamente consigliata, ai fini della totale sistemazione della locale situazione ambientale ed in vista delle imminenti elezioni amministrative generali;

Vista la legge comunale e provinciale, testo unico 1915, n. 148, art. 323, nonchè l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato dalla legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

E' prorogata per il periodo di mesi tre, a decorrere dal 6 gennaio corrente mese, la gestione commissariale attuale del comune di Sampeire.

Il dott. Giovanni Pistoia, consigliere di prefettura, è incaricato della temporanea amministrazione del suddetto Comune, nella sua stessa attuale qualità di commissario, in continuazione e per la proroga della predetta gestione straordinaria con decorrenza dal 6 corrente mese e per il periodo di mesi tre.

Al medesimo saranno corrisposte, dal Comune interessato, le indennità spettanti ai sensi di legge, per ogni giornata di presenza, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Cuneo, addì 23 gennaio 1950

(862) *Il prefetto*: GLORIA

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 1° febbraio 1950.

Obbligo di denunzia delle malattie infettive all'Ufficio d'igiene da parte dei titolari di licenze di esercizi di pensioni, locande, dormitori, camere mobiliate e simili.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto l'art. 129, ultimo comma, del regolamento generale sanitario, approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

Visto l'art. 15 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, che fà obbligo ai direttori di alberghi di denunziare qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di servizio, che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa;

Considerata l'opportunità di estendere tale obbligo anche alle altre categorie di esercizi, in cui si dà ospitalità;

Visto l'art. 260 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446;

Ordina:

L'obbligo della denunzia immediata, all'Ufficio locale d'igiene, per gli accertamenti ed i provvedimenti del caso, di qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di servizio, che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa, è esteso ai titolari (e, in loro vece, a chi legalmente li rappresenta) di licenze di esercizi di pensioni, locande, dormitori, camere mobiliate e simili.

I contravventori saranno puniti ai sensi del citato art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1950

(897) *L'Alto Commissario*: COTELLESSA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno nel comune di Latina.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 27 gennaio 1950, n. 60079/24005/93, l'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia viene autorizzata ad accettare dal comune di Latina, la donazione di un appezzamento di terreno, dell'estensione di mq. 3993, sito nel predetto Comune, e su cui è stata eretta la sede della Casa della Madre e del Bambino.

(879)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vicenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 10 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1950, registro n. 9 Interno, foglio n. 372, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vicenza di un mutuo di L. 29.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(945)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori, con sede in Roma e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 febbraio 1950, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori, con sede in Roma, ed è stato nominato commissario il dott. prof. Enrico Adami.

(902)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

55ª Estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni ferroviarie 3 % delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Si notifica che il giorno 3 aprile 1950, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 55ª estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni ferroviarie 3 %, create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, emesse dalle società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, ed assunte dallo Stato in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio 1950, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(929)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 49

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 marzo 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	145 —
» Firenze	624,85	145,25
» Genova	624,85	145,20
» Milano	624,85	145,30
» Napoli	624,90	145 —
» Roma	624,80	145,30
» Torino	624,875	145,25
» Trieste	624,85	145,40
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 10 marzo 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,675
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	47,90
Id. 5 % 1935	98,05
Redimibile 3,50 % 1934	76,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,225
Id. 5 % 1936	93,725
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,65
Id. 5 % convertiti 1951	100,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 10 marzo 1950:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 624,82
1 franco svizzero . . . . . . » 145,30

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diffida per smarrimento di quietanza

Si diffida chiunque fosse in possesso della quietanza rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Fiume n. 431, in data 26 gennaio 1943, relativa al deposito cauzionale di L. 50.000, effettuato dalla ditta *Raffineria Oli Minerali S.A. « R.O.M.S.A. »*, con sede in Roma, a garanzia degli obblighi assunti col contratto in data 28 gennaio 1943, stipulato col Ministero della marina, a volerla far pervenire al Ministero della difesa Marina — Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche — entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente dichiarazione di smarrimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(881)

MINISTERO DEI TRASPORTI

20ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti. Autorizzazione all'uso per il trasporto di metano, di bombole in lega d'alluminio cerchiate con filo d'acciaio armonico (frettate).

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Considerato che le bombole di acciaio ad alta sollecitazione per trasporto di gas metano hanno dato anche all'estero frequenti casi di corrosione;

Ritenuta l'opportunità di esperimentare anche in Italia, dopo le favorevoli prove effettuate all'estero, delle bombole frettate per trasporto di metano costruite in lega d'alluminio;

Tenuto conto che la lega leggera tipo Duralinox (alluminio e magnesio) sembra meno corrodibile dell'acciaio molto sollecitato;

Tenuto presente che, a pari resistenza meccanica, questi recipienti cerchiati sono più leggeri, il che è favorevole per l'autotrazione;

Fatto presente che questi recipienti debbono in ogni caso avere una installazione semifissa e cioè non debbono essere trasportati liberamente;

Preso atto che le normali prove su materiale non consentono di poter applicare con sicurezza il calcolo dell'efficienza, come può essere fatto colle bombole monoblocco, mediante la formula prevista nell'attuale regolamento italiano;

Considerata la necessità di modificare il sistema di collaudo in vigore saggiando invece la resistenza sia del complesso finito di ogni lavorazione quanto del corpo cilindrico senza cerchiatura;

Su conforme parere della Commissione parmanente per le prescrizioni sui recipienti destinati al trasporto di gas compressi, disciolti o liquefatti, dispongo quanto appresso:

Sono ammesse alla circolazione in Italia per il trasporto di gas metano, bombole di lega leggera autofrettate, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

1) *Impiego.* — Installazione semifissa. Pressione di carica massima = 200 kg/cm² a 15°.

2) *Costruzione.* — Bombole costituite da un corpo cilindrico chiuso alle sue estremità, mediante due ogive, una per la valvola ed una per il tappo di drenaggio.

Cerchiatura realizzata con un solo strato di filo di acciaio armonico ad alta resistenza con avvolgimento a tre principi.

Rifinitura mediante autofrettaggio a pressione idraulica non superiore a 400 kg./cm²

3) *Protezione.* — Mediante verniciature normali antiruggine o mediante zincatura, atte a proteggere efficacemente sia il metallo leggero quanto il filo di acciaio.

4) *Materiali.* — Corpo cilindrico in lega leggera Al-Mg UNI-S97 del tipo PQ.Al-Mg.5 atta a resistere ad eventuali azioni corrosive del metano commerciale.

Il corpo cilindrico non dovrà avere nel suo interno rigature di lavorazione o difetti apparenti capaci di portare danno alla resistenza del recipiente.

La lega leggera deve avere una resilienza non inferiore a 4 kgm/cm² su barretta Mesnager ricavata in senso longitudinale con intaglio normale alla parete del recipiente.

Nella fabbricazione delle ogive devono essere evitati i riscaldi in bagni di sali.

5) *Cerchiatura.* — Filo di acciaio armonico da 180 kg/mm² avente caratteristiche rispondenti alle Norme U.N.I. in vigore in Italia.

PROVE DI COLLAUDO.

Lotti formati da non oltre 200 elementi. Da ogni lotto saranno prelevati tre recipienti.

Un recipiente liberato dalla cerchiatura e sottoposto a pressione idraulica, deve rompersi con fenditura longitudinale ad una pressione non inferiore a 1,65 volte la pressione di carica a 15°.

Un secondo recipiente cerchiato, sottoposto alla prova idraulica, non dovrà rompersi prima di aver raggiunto una pressione uguale a 2,5 volte la pressione di carica a 15°.

La rottura deve avvenire nel corpo cilindrico con fenditura longitudinale senza distacco di scheggie.

Un terzo recipiente sarà sottoposto a schiacciamento nelle stesse condizioni indicate al punto *d*) della 19ª serie di norme integrative, e cioè:

La prova di schiacciamento verrà eseguita ponendo il recipiente nella sua parte mediana tra due blocchi di acciaio a faccie parallele — aventi larghezza di mm. 70 e spigoli arrotondati con raggio di mm. 6 — moventisi parallelamente l'uno verso l'altro fino a ravvicinarli alla distanza di 12 volte lo spessore della parete del recipiente. Se si manifestano rotture o fessurazioni la prova deve essere considerata di esito negativo.

PROVA IDRAULICA NORMALE.

Tutti i recipienti, dopo l'eliminazione di quelli che all'esame interno presentassero difetti superficiali, saranno sottoposti alla prova idraulica ad una pressione uguale a 1,5 volte quella di carica a 15°.

PUNZONATURE.

Saranno quelle prescritte.

VERBALE DI VERIFICA.

Saranno indicati lo spessore del corpo cilindrico ed il diametro del filo, il tipo della lega leggera e le sue caratteristiche meccaniche.

REVISIONI.

Ogni cinque anni.

MANUTENZIONE.

Le bombole frettate devono essere mantenute con particolare cura, specie per quanto riguarda lo strato protettivo.

TRASPORTO.

Le bombole cariche non possono essere trasportate se non rese semifisse al mezzo di trasporto.

E' vietato il caricamento di bombole frettate che presentassero segni di arrugginimento o corrosione dei fili di acciaio, oppure incrinature nelle ogive, in specie nel bocchino.

(903) *Il Ministro*: CORBELLINI

21ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti. Impiego di bombole per la miscela idrogeno-metano.

Considerata la necessità per l'industria di trasportare una miscela di idrogeno e metano usata per il taglio dei metalli, non contemplata nel vigente regolamento e successive norme integrative;

In attesa che sia aggiornato il regolamento stesso approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti destinati al trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, dispongo che sia ammessa al trasporto in Italia una miscela di idrogeno e metano, denominata « Idromet » con percentuale di metano non superiore al 60 % in volume.

I relativi recipienti debbono soddisfare le norme in vigore di cui al citato decreto Ministeriale 12 settembre 1925 e successive norme integrative, con le seguenti aggiunte:

1) pressione massima di carica ammessa: 200 kg/cm² a 15°;

2) pressione di prova: 1,5 volte quella di carica;

3) revisione dei recipienti ogni cinque anni;

4) la miscela « Idromet » agli effetti dell'art. 17 del regolamento 12 settembre 1925, deve essere compresa nel 1° gruppo di gas.

Il Ministro: CORBELLINI

(904)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati smarriti i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Niccoli Giovanni di Benedetto già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 178-FI.

(925)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a centottantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro (gruppo A), riservato al personale statale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, con il quale si apportano alcune modifiche al decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33749/12106/2.8.8./1.3.1 del 23 febbraio 1949;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, è indetto un concorso per esami a centottantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro (gruppo *A*) riservato al personale dei ruoli del Ministero del tesoro, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente decreto.

Al concorso può partecipare anche il personale di ruolo delle altre Amministrazioni statali, nonchè il personale impiegatizio non di ruolo delle Amministrazioni medesime in servizio da almeno un anno alla data del presente decreto.

Il personale di cui al comma precedente potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle università della Repubblica ovvero

a) la laurea in economia e commercio conseguita in una università della Repubblica o in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara e la laurea in scienze politiche amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 32, dovrà essere presentata o dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda stessa, firmata dall'aspirante di pugno proprio, dovrà contenere, con l'elencazione dei documenti allegati, l'indicazione chiara e precisa del cognome, nome, paternità, domicilio e recapito del candidato medesimo, nonchè dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

Dovrà, altresì, il candidato indicare nella domanda gli estremi del libretto ferroviario, oppure allegare alla medesima una propria fotografia recente, da lui firmata. In tal caso, egli dovrà tenere presente che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio; che la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; che la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 32 se autenticata da notaio.

Il candidato dovrà, infine, dichiarare nella domanda di essere pronto ad accettare qualsiasi destinazione che gli verrà assegnata negli uffici centrali del Ministero del tesoro.

Art. 4.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

2) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) una copia del foglio matricolare — munita di marca da bollo come sopra indicato — se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

c) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

4) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti, in aggiunta a quelli indicati nei numeri 2, 3 e 4 del presente articolo:

A) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio in data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risultino gli estremi di emissione e di registrazione alla Corte dei conti del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

B) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

C) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto;

D) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto;

E) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto;

F) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati produrranno il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto stesso.

Art. 5.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina; n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1923, n. 1312.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel comma precedente dimostreranno la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Art. 6.

I documenti presentati debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti impiegati non di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui al n. 3 e alle lettere *C*), *D*), *E*) e *G*) dell'art. 4, un certificato su carta

da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che dimostrino di essere alle armi potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto stabilito dall'art. 1 relativamente all'anzianità di servizio del personale non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali.

Tuttavia, è fatta salva ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande insufficientemente o irregolarmente documentate e di quelle che saranno presentate o perverranno al Ministero del tesoro, Direzione generale degli affari generali e del personale, dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta o presentate ad un ufficio diverso da quello sopra indicato entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto in esse dal Ministero del tesoro, Direzione generale degli affari generali e del personale.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore presso il quale il titolo fu conseguito.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per la fotografia in ogni caso e per i documenti di cui all'art. 4, numeri 1 e 4 e lettere *A*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*), che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame, consistente in tre prove scritte ed una orale, verterà sulle seguenti materie, raggruppate in tre parti:

Parte prima:

Economia politica. Scienza delle finanze. Diritto finanziario e Contabilità generale dello Stato.

Parte seconda:

Diritto privato (Diritto civile e commerciale).

Parte terza:

Diritto costituzionale e Diritto amministrativo.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di Statistica metodologica ed economica.

La Commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma. I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui dette prove saranno tenute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o invalidi civili per fatti di guerra, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi delle zone di confine ovvero profughi dell'Africa italiana, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, agli idonei che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, 1° novembre 1947, n. 815, e 12 dicembre 1947, n. 1488, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, e dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per il tesoro, il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro (gruppo *A*) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso impiegati di ruolo che nel ruolo di origine abbiano conseguito la nomina stabile e i vincitori impiegati non di ruolo che all'atto della nomina a vice segretario in prova abbiano esercitato mansioni proprie del ruolo della carriera amministrativa centrale del tesoro per un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno la nomina a vice segretario, con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a vice segretario in prova competono le normali indennità di trasferimento per raggiungere la residenza di Roma, nonchè l'assegno di prova oltre la indennità di carovita, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I medesimi, se impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio

1926, n. 46, e, se impiegati non di ruolo, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Art. 14.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni, nonchè il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dall'Amministrazione finanziaria, e successive estensioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1950
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 150. — GRIMALDI

MATERIE DEL PROGRAMMA DI ESAME

Economia politica. — Nozioni di storia dei sistemi economici Principi generali dell'economia politica Teoria dei bisogni Beni, ricchezze, utilità, valore Scambio Mercato Domanda ed offerta Libera concorrenza, coalizione e monopolio.

La produzione ed i fattori della produzione Il costo di produzione L'impresa Rendita e profitti dell'impresa Dimensioni delle imprese I sindacati fra aziende: tipi e funzioni La produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio Crisi economiche.

La distribuzione della ricchezza - La proprietà ed il reddito Il profitto e gli imprenditori La rendita L'interesse Il lavoro Il salario.

La circolazione della ricchezza La moneta: sue funzioni e distinzioni I sistemi monetari La emissione dei biglietti di banca: condizioni e limiti Il corso dei biglietti di banca Convertibilità, libertà di circolazione, corso legale, corso forzoso Potere di acquisto della moneta Le leggi che regolano il valore della moneta La teoria quantitativa La velocità di circolazione Il credito Meccanismo e vantaggi del credito Forme e distinzioni del credito Il saggio dell'interesse ed il saggio dello sconto: interdipendenza Influenza del saggio dello sconto e del saggio dell'interesse sulla circolazione fiduciaria e bancaria Le banche Operazioni di banca L'organizzazione bancaria italiana Il mercato monetario ed il mercato finanziario I contratti di borsa Le quotazioni di borsa La speculazione di borsa Il commercio internazionale La bilancia dei pagamenti internazionali Intervento dello Stato nel commercio con l'estero Gli accordi doganali I cambi Le divise estere Il contingentamento delle merci e delle divise Il regime italiano delle divise estere Gli accordi di clearing Le compensazioni private ed i premi di compensazione.

Scienza delle finanze, diritto finanziario e contabilità generale dello Stato. — La scienza delle finanze nel suo contenuto giuridico, economico e politico Teorie economiche, politiche e sociologiche sull'attività finanziaria, sulle sue finalità e sulle sue dimensioni Premesse di politica economico-finanziaria nella Costituzione della Repubblica - Il diritto finanziario.

Le entrate pubbliche Entrate ordinarie e straordinarie, originarie e derivate, di diritto privato e di diritto pubblico, tributarie e non tributarie Costo divisibile e indivisibile dei pubblici servizi I pubblici servizi generali e l'imposta, i pubblici servizi speciali e la tassa, le imprese pubbliche e il prezzo pubblico Prezzo privato e prezzo quasi privato La evoluzione del demanio patrimoniale e fiscale nelle sue varie forme.

Le teorie sui criteri di ripartizione del carico tributario - Le imposte - Imposte dirette e indirette, reali e personali, speciali e globali - Saggio proporzionale e saggio progressivo Effetti economici delle imposte; aspetto statico e dinamico della pressione tributaria Traslazione delle imposte e sue varie forme; traslazione in regime di concorrenza, di costi costanti, di costi crescenti, di monopolio; di concorrenza o monopolio parziali Vari modi di riscossione delle imposte Esenzioni - Evasioni. Le tasse e loro classificazione secondo i servizi essenziali o relativi cui si riferiscono - Vari modi di riscossione Contributi Monopoli.

Le spese pubbliche, loro natura e finalità; classificazione.

Il bilancio dello Stato Bilancio di competenza e bilancio di cassa, bilancio di previsione e rendiconto generale; struttura tecnica del bilancio; esercizio finanziario, esercizio provvisorio; preparazione, presentazione, discussione ed approvazione del bilancio Natura della legge del bilancio; esecuzione del bilancio; pareggio, avanzo e disavanzo, residui attivi e passivi - Controllo del bilancio, preventivo e successivo; attribuzioni degli organi di Ragioneria e della Corte dei conti nei riguardi del bilancio.

Patrimonio dello Stato I contratti dello Stato - La gestione del pubblico denaro La resa dei conti Conti amministrativi e giudiziali Le azioni di responsabilità.

Il Tesoro Attributi ed organi del Tesoro Funzione di cassa; vigilanza sulle pubbliche entrate Servizio di tesoreria, movimento fondi, vaglia del Tesoro Titoli di spesa Debiti e crediti di tesoreria; debito fluttante, buoni del Tesoro, anticipazioni dell'Istituto di emissione allo Stato, conti correnti di tesoreria Conto del Tesoro Preventivo di cassa Operazioni finanziarie e di tesoreria Prestiti interni ed esteri e modi di stipulazione Borse valori e mercato del denaro Disciplina del credito Protezione del risparmio Servizi monetari Istituto di emissione Circolazione bancaria e di Stato. Circolazione bancaria per conto dello Stato e per conto del commercio Riserva aurea, riserva bancaria Equivalenti e surrogati monetari Inflazione Deflazione e risanamento monetario; mezzi tecnici e finanziari, effetti economici e finanziari Intervento del Tesoro negli enti di appartenenza statale e negli enti quasi statali e ausiliari dello Stato Demanio mobiliare, azionariato di Stato Portafoglio dello Stato Attività del Tesoro nei rapporti finanziari con l'estero Finanziamenti diretti ed interventi dello Stato, anticipazioni, sovvenzioni, contributi, concorsi, garanzie statali Funzioni di vigilanza del Tesoro Controllo parlamentare.

Debito pubblico I debiti patrimoniali dello Stato Trasformazione e conversione dei prestiti pubblici; conversione opzionale, coatta, mascherata Ammortamento del debito pubblico Cassa depositi e prestiti.

La finanza degli enti politici minori: Comuni, Provincie, Regioni Le spese Le entrate originarie Le entrate derivate Il sistema tributario I proventi delle pubbliche imprese.

Diritto privato (diritto civile e commerciale). — Nozioni e fondamento del diritto. Diritto e morale Diritto oggettivo Diritto soggettivo. Acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggettivi.

Negozio giuridico. Specie ed elementi del negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. L'oggetto, la causa e la forma del negozio giuridico. Gli elementi accidentali del negozio giuridico Nullità, annullabilità, risoluzione e rescissione del negozio giuridico. Prescrizione e decadenza.

Il diritto delle persone. La persona fisica. Gli *status personae*. Gli istituti di tutela e di assistenza della persona fisica. Le persone giuridiche Le associazioni non riconosciute La famiglia. Diritti patrimoniali nella famiglia. Il matrimonio. La filiazione.

I diritti reali e le loro distinzioni Le cose. Nozione, classificazioni e distinzioni delle cose La proprietà. Nozione, carattere e limitazioni; modi di acquisto; alienazione volontaria; trascrizione. Comunione e condominio Il possesso Diritti reali di godimento su cosa altrui Diritti reali di garanzia.

Il diritto delle obbligazioni. Natura ed elementi dell'obbligazione. Nascita, modificazione soggettiva ed oggettiva, estinzione dell'obbligazione Il contratto: nozione, elementi, effetti. Categorie dei contratti I singoli contratti di indole civile e commerciale Le obbligazioni da negozi unilaterali La gestione d'affari altrui La ripetizione dell'indebito Le obbligazioni da fatti illeciti - Le obbligazioni *ex lege* - Le garanzie delle obbligazioni.

Il diritto delle successioni. Fondamento, concetto e presupposti della successione a causa di morte La successione legittima: capacità di succedere e diritto di rappresentazione. Ordini dei successori legittimi La successione testamentaria: capacità di testare e di ricevere per testamento; limiti alla libertà di disporre per testamento. Concetto, caratteri, forme e specie del testamento. Contenuto del testamento Revoca ed inefficacia delle disposizioni testamentarie Esecutori testamentari.

La tutela dei diritti soggettivi. Azioni per la tutela della proprietà e del possesso. Misure conservative e mezzi di esecuzione a tutela della ragione creditoria.

Diritto costituzionale. — Costituzione e diritto costituzionale. Costituzioni scritte e non scritte; concesse e votate; rigide e flessibili Le assemblee costituenti. La revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali in Italia.

Lo Stato e i suoi elementi Personalità giuridica dello Stato Vari tipi di Stato· feudale e patrimoniale; assoluto; di polizia; costituzionale Varie forme di Stato: Stato unitario; connessione di Stati; Stato federale; unioni di Stato; unioni amministrative fra Stati; società di Stati; protettorato Rapporto fra Stato e Chiesa: Stato confessionale e Stato laico; regimi concordatari; politica ecclesiastica nella Costituzione italiana; confessioni ed associazioni religiose I poteri dello Stato: separazione ed uguaglianza Gli organi dello Stato; organi costituzionali; organi ausiliari del Governo.

I soggetti dell'ordinamento statuale. L'ordinamento giuridico: teoria normativa e teoria istituzionistica. Pluralità degli ordinamenti giuridici I diritti pubblici subiettivi. *Diritti civici e diritti politici. I singoli diritti di libertà secondo la* Costituzione italiana Le associazioni politiche e sindacali La cittadinanza. Stranieri ed italiani non appartenenti allo Stato italiano.

Il governo dello Stato in generale. Varie forme di governo. Governo parlamentare; di gabinetto; rappresentativo; presidenziale Forma *istituzionale: monarchia e repubblica.* Il costituzionalismo. Il parlamentarismo Le istituzioni rappresentative: contenuto del rapporto di rappresentanza politica. La rappresentanza corporativa o di interessi Il principio della sovranità popolare ed il principio democratico nella Costituzione italiana.

L'organizzazione costituzionale. Il Capo dello Stato in generale. Il Capo dello Stato italiano: elezione; impedimenti; irresponsabilità; funzioni; cessazione dall'ufficio Il Parlamento in generale sistema unicamerale e bicamerale Elettorato ed eleggibilità. Sistemi elettorali Gli Istituti di governo popolare diretto: elezioni popolari; plebiscito; referendum *Il Parlamento secondo la Costituzione italiana.* La Camera dei deputati ed il Senato: elementi differenziali. Funzioni del Parlamento italiano.

La funzione legislativa. Leggi ordinarie e leggi costituzionali. Leggi formali e leggi materiali Il processo formativo della legge in Italia: iniziativa; procedura normale di esame e *di approvazione diretta; procedura di esame e di* approvazione da parte delle Commissioni Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi Le leggi delegate: condizioni della delegazione. I testi unici. Le ordinanze di necessità. I decreti-legge e loro conversione in legge I regolamenti. Limiti generali della potestà regolamentare Sindacato *di costituzionalità estrinseca e di costituzionalità intrinseca* rispetto alle leggi ed agli atti aventi forza di legge Sindacato di legittimità dei regolamenti La Corte costituzionale.

Il Governo in Italia. Funzioni del Governo e suoi rapporti col Parlamento. Il Consiglio dei Ministri Il Presidente del Consiglio. *I Ministri. I Sottosegretari di Stato.*

La funzione giurisdizionale. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. I giudici straordinari.

Gli enti locali. Autonomia ed autarchia. Decentramento amministrativo. L'organizzazione amministrativa locale. I controlli dello Stato sull'amministrazione locale.

Diritto amministrativo. — I presupposti del diritto amministrativo. Definizione, caratteri e sistema del diritto amministrativo. Le fonti del diritto amministrativo Fonti scritte e fonti non scritte I rapporti giuridici amministrativi concetto, caratteristiche ed elementi costitutivi I diritti subiettivi: loro classificazione e graduazione Gli interessi legittimi. Gli interessi semplici. Le aspettative di diritto. Le potestà. Le facoltà.

L'atto amministrativo Atto amministrativo in senso formale ed in senso sostanziale I soggetti dell'atto amministrativo. Atti unilaterali e plurilaterali. Il contratto di diritto pubblico. L'accordo - Gli atti complessi e collettivi. Gli atti sottoposti ad autorizzazione e ad approvazione. Atti definitivi e non definitivi; atti vincolati ed atti discrezionali. Le prestazioni amministrative. Efficacia degli atti amministrativi. Atti amministrativi ed atti politici o di Governo. Formazione dell'atto amministrativo La determinazione della volontà. La causa giuridica. La causa naturale - L'estrinsecazione della volontà. La motivazione degli atti amministrativi. La notificazione degli atti amministrativi. Il contenuto degli atti amministrativi. Le clausole accessorie - Invalidità, imperfezione ed inefficacia degli atti amministrativi. Nullità ed annullabilità. I vizi di legittimità e di merito. L'incompetenza. L'eccesso di potere. La violazione di legge - Efficacia dell'annullamento e della revoca dell'atto amministrativo. L'auto annullamento dell'atto amministrativo da parte della pubblica amministrazione e sua efficacia - Gli atti amministrativi illeciti.

La pubblica amministrazione come soggetto dei rapporti giuridici amministrativi I principî fondamentali della organizzazione amministrativa L'ordinamento della pubblica amministrazione; amministrazione diretta ed indiretta dello Stato; organi ed uffici dell'amministrazione diretta (attivi, consultivi, di controllo) e dell'amministrazione indiretta.

Il rapporto di pubblico impiego. Natura giuridica del rapporto d'impiego. Nascita del rapporto. Concetto di pubblico funzionario, di incaricato di un pubblico servizio, di agente. Il funzionario di fatto. Contenuto del rapporto: diritti, obblighi e responsabilità Il procedimento disciplinare I provvedimenti disciplinari - Modificazione e cessazione del rapporto d'impiego Il rapporto d'impiego degli impiegati pubblici non statali.

La giustizia amministrativa L'esecutorietà degli atti amministrativi e la protezione dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione Tutela giurisdizionale. Giurisdizione ordinaria. Giurisdizioni speciali amministrative - Il Consiglio di Stato. Giurisdizione di legittimità, di merito ed esclusiva - Il ricorso al Consiglio di Stato: presupposto e procedimento. La decisione. Efficacia della decisione. Mezzi di impugnativa ed esecuzione della decisione Tutela non giurisdizionale. La rimostranza. La denuncia. L'opposizione. Il ricorso gerarchico. Procedura e decisione del ricorso gerarchico. Il ricorso gerarchico improprio. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato - Natura giuridica e condizioni per l'ammissibilità del ricorso straordinario. Contenuto del ricorso straordinario e sua alternatività col ricorso al Consiglio di Stato. Procedura e decisione del ricorso straordinario.

I conflitti di attribuzione, di giurisdizione e di competenza - Modi di risoluzione dei conflitti nel diritto positivo italiano - Concetto di organo e di pubblico ufficio.

Statistica. — Definizione della statistica - Il metodo statistico Il dato statistico La rilevazione dei dati e la elaborazione dei dati La classificazione e la sistemazione dei dati Le rappresentazioni grafiche - Gli errori e le loro correzioni La misura dei fenomeni La distribuzione dei fenomeni Le relazioni statistiche La determinazione delle cause.

Concetti e campo di applicazione della statistica economica Determinazione statistica delle condizioni economiche e studio statistico delle variazioni delle condizioni stesse Indici di variazione: del costo della vita, dei prezzi, dei consumi e dei salari - Statistica monetaria - Statistiche del credito e finanziarie.

Roma, addì 23 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

(937)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a quaranta posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, sull'esclusione delle donne da alcuni impieghi pubblici;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari e talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto l'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, relativo all'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia prestato cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che prevede l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, contenente norme per la sistemazione del personale non di ruolo;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contenente « Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato »;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio in data 28 novembre 1949, n. 67344/12106/2.14.4/1.3.1, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Al suddetto concorso non possono parteciparvi le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in scienze forestali, ovvero la laurea in scienze agrarie o la laurea in ingegneria civile conseguita in una Università della Repubblica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale delle foreste, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedano nelle colonie e all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi.

Lo stesso limite massimo è elevato a 44 anni:

c) per i mutilati o invalidi di guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, o del conflitto 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 e 6 della categoria 10ª della tabella A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

d) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione;

e) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età, inoltre, è elevato a 45 anni a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto, peraltro, assorbe ogni altra elevazione dei limiti d'età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili statali di ruolo ovvero impiegati civili statali non di ruolo che, a norma del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, purchè, alla data del presente bando, non sia già cessato il rapporto d'impiego non di ruolo.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Diploma originale, o copia di esso autenticata dal notaio, di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie o in ingegneria civile.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 40, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci del Comune ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6 Certificato medico in carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale medico in servizio permanente, oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, esente da difetti fisici ed idoneo al servizio forestale di montagna.

Saranno particolarmente esclusi quei candidati affetti da postumi di malattie cardio-polmonari e da notevole diminuzione dell'udito. I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di adatte lenti il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare e binoculare.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera c) del presente articolo — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati che abbiano superato le prove scritte ad una visita medica, da effettuarsi in Roma, da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da lire 24, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti, di cui al n. 1, lettera a), del presente articolo esibiranno, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, le qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima della esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1, lettera c) del presente articolo — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Associazione stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, o per il conflitto 1940-43 o per la guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi in dipendenza dei predetti conflitti, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e legalizzato dal prefetto.

8. - Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno fare risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. - Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma del quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione della tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino comunque servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre ai documenti di cui al precedente articolo un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24 dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, o salariati di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 7 e 9 dell'art. 4. Dovranno però trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione stessa comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e che hanno ottenuto almeno la qualifica di « buono ».

Il personale salariato di ruolo e il personale civile non di ruolo di cui ai due comma precedenti che a mente dell'art. 4, n. 1, ultimo capoverso, intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovrà produrre, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 dell'art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 6.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 3, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero ovvero siano richiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione della domanda, ma non oltre comunque la data stabilita per lo svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 3 primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, per altro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito del l'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dal precedente art. 4, n. 1, in applicazione dell'articolo 23 del regio decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 1.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *b*) del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale e si effettueranno in base ai seguenti programmi:

a) per i laureati in scienze forestali:

1) selvicoltura;
2) assestamento;
3) economia ed estimo forestale;
4) sistemazioni montane;
5) dendrometria;
6) topografia;
7) agricoltura e zootecnia montana;
8) legislazione forestale.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4); la prova orale potrà cadere su tutto il programma;

b) per i laureati in scienze agrarie:

1) economia ed estimo agrario;
2) agricoltura e zootecnia con particolare riguardo a quella della montagna;
3) sistemazioni idrauliche;
4) costruzioni rurali;
5) topografia;
6) idraulica agraria;
7) legislazione agraria.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4); la prova orale potrà cadere su tutto il programma;

c) per i laureati in ingegneria civile:

1) costruzioni idrauliche con particolare riguardo alle sistemazioni dei torrenti;
2) costruzioni stradali;
3) costruzioni rurali;
4) estimo rurale;
5) topografia;
6) materie giuridiche;
7) geologia.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie di cui ai numeri 1), 2) 3) e 4); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Art. 9.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui saranno tenute tanto le prove scritte che la prova orale.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

Dei quaranta posti messi a concorso, otto posti sono riservati ai laureati in scienze forestali, venticinque posti ai laureati in scienze agrarie e sette posti ai laureati in ingegneria civile.

Qualora il numero dei vincitori del concorso per ciascuna categoria di laureati fosse inferiore al numero dei posti riservati alla categoria stessa, la differenza sarà colmata con gli idonei delle altre due categorie secondo l'ordine di graduatoria conseguito.

A tal fine verranno formate tre distinte graduatorie dei vincitori del concorso, una per categoria di laureati, ed un'unica graduatoria degli idonei che eccedono i posti messi a concorso.

Art. 12.

La graduatoria finale dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 6 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 13.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di un anno. Di essi quelli laureati in scienze forestali dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito, nella sede in cui saranno destinati, mentre i laureati in scienze agrarie ovvero in ingegneria saranno inviati a frequentare un corso di addestramento in materia forestale, le cui modalità e durata sono stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Trascorso il periodo di prova, se a giudizio del Consiglio di amministrazione i vincitori del concorso avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*, nonchè l'indennità speciale di servizio forestale di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, numero 804.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova, ma non dal corso di addestramento per i laureati in scienze agrarie o in ingegneria civile, e conseguiranno senz'altro la nomina ad ispettore aggiunto con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che non assuma servizio, nel termine stabilito, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, gruppo *A*, oltre l'indennità di caro-vita e l'indennità speciale di servizio forestale, spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Nessun rimborso o indennità compete a coloro che vengano inviati a *frequentare* il corso d'addestramento in materie forestali e sono a loro carico le eventuali spese per tasse, contributi laboratori e libri; per i periodi di escursioni fuori della sede del corso percepiranno, se dovute, le indennità di missione spettanti a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Art. 17.

Il direttore generale delle Foreste è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1950
Registro Azien. di Stato foreste deman. n. 3, f. n. 90. - FLAMMIA

(873)

Esito del concorso a venti posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1949, registro n. 3, foglio n. 238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1949, con il quale veniva bandito il concorso per esami a venti posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1949, registro n. 1, foglio n. 122, e 19 dicembre 1949, in corso di registrazione, relativi alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli atti della suddetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso per esami a venti posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°), nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, indetto con il decreto citato nelle premesse:

Laureati in scienze forestali:

1. Vinciguerra Giulio . . . . . . 81 —
2. Gregori Aldo 77,66
3. Ferrari Ezio . . . . . . 72 —
4. Berti Luciano . . . . . . 71 —
5. Villani Dario 67,33
6. Pogu Loro . . . . 67 —

Laureati in ingegneria:

1. Giovannini Guglielmo . 84 —
2. Conti Aldo 73,33
3. Stefanutti Piero 70,33
4. Palmieri Antonio . . . 67 66
5. Butera Salvatore 66,33

Laureati in scienze agrarie:

1. Ciolli Mario (combattente) . 83,33
2. Fini Fernando 80,33
3. Salsotto Attilio 77,33
4. Panattoni Andrea 76 —
5. Fedrizzi Luciano (combattente) 75,66
6. Fratoni Franco 75,66
7. Iannaccone Mario 75,33
8. Baracetti Idolo (combattente) 74,66
9. Arrighetti Attilio 74,66
10. Castelli Alberto (combattente, ammogliato) 74 —
11. Arveda Alberto 74 —
12. Gucci Eugenio 73,66
13. Zampetti Nazzareno 73 —
14. Oieni Sebastiano 71 —
15. Postiglione Antonio 70,66
16. Bigiarini Bruno 70,33
17. Gambi Germano (maggiore età) 70 —
18. Lenotti Angelo (maggiore età) 70 —
19. Fedeli Vieri Carlo 70 —
20. Passet-Gros Maggiorino 68,66
21. Crovato Paolo (ammogliato) 68 —
22. Bianchi Luciano 68 —
23. Boggia Luigi 67,33
24. Triglia Iro 65,33
25. Baldoncini Fabio 65 —

Art. 2.

In conseguenza delle predette graduatorie i venti posti messi a concorso e riservati per numero otto posti ai laureati in scienze forestali, sei ai laureati in ingegneria e sei ai laureati in scienze agrarie, restano definitivamente assegnati per numero sei posti ai laureati in scienze forestali, per numero cinque posti ai laureati in ingegneria e per numero nove posti ai laureati in scienze agrarie.

Art. 3.

Tenuto conto, per quanto riguarda «gli agrari», dei diritti di precedenza a favore degli ex combattenti, sono dichiarati vincitori del concorso indetto per venti posti i signori:

1. Giovannini Guglielmo 84 —
2. Ciolli Mario (combattente) 83,33
3. Vinciguerra Giulio 81 —
4. Fini Fernando 80,33
5. Gregori Aldo 77,66
6. Salsotto Attilio 77,33
7. Panattoni Andrea 76 —
8. Fedrizzi Luciano (combattente) 75,66
9. Fratoni Franco 75,66
10. Iannaccone Mario 75,33
11. Baracetti Idolo (combattente) 74,66
12. Castelli Alberto (combattente, ammogliato) 74 —
13. Conti Aldo 73,33
14. Ferrari Ezio 72 —
15. Berti Luciano 71 —
16. Stefanutti Pietro 70,33
17. Palmieri Antonio 67,66
18. Villani Dario 67,33
19. Pogu Loro 67 —
20. Butera Salvatore 66,33

Idonei i signori:

1. Arrighetti Attilio 74,66
2. Arveda Alberto 74 —
3. Gucci Eugenio 73,66
4. Zampetti Nazzareno 73 —
5. Oieni Sebastiano 71 —
6. Postiglione Antonio 70,66
7. Bigiarini Bruno 70,33
8. Gambi Germano (maggiore età) 70 —
9. Lenotti Angelo (maggiore età) 70 —
10. Fedeli Vieri Carlo 70 —
11. Passet-Gros Maggiorino 68,66
12. Crovato Paolo (ammogliato) 68 —
13. Bianchi Luciano 68 —
14. Boggia Luigi 67,33
15. Triglia Iro 65,33
16. Baldoncini Fabio 65 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1950
Registro Azien. di Stato foreste deman. n. 3, f. n. 103 - FLAMMIA

(911)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato al personale statale;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a tre posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno avranno luogo a Roma, nel Palazzo del Viminale, nei giorni 14, 15 e 16 marzo 1950.

Roma, addì 21 febbraio 1950

Il Ministro: SCELBA

(948)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.